

Legge 104: come fare richiesta

PRIMO PASSO, DAL MEDICO CURANTE

Il cittadino deve innanzitutto recarsi dal **proprio medico curante** (cosiddetto medico certificatore), assicurandosi che sia abilitato alla compilazione on line del **certificato medico**, per ottenere il **certificato introduttivo** con il quale il medico attesta la natura dell'infermità. Il medico abilitato alla certificazione è in possesso di un **Pin**, rilasciato dall'Inps, con il quale accede ad una piattaforma informatica per compilare il certificato ed inviarlo all'Inps per via telematica. Sul sito internet dell'Inps si trova **l'elenco** dei **medici certificatori accreditati** in possesso del Pin. Dopo la compilazione on line il medico stampa il **certificato** (o meglio, la ricevuta di trasmissione del certificato) e lo consegna all'utente. Questo certificato, che deve essere conservato ed **esibito al momento della visita** della commissione ASL, ha un **numero identificativo** che il cittadino dovrà poi **riportare nella domanda**. Dal momento del rilascio del certificato l'utente ha **30 giorni** di tempo per richiedere la visita: trascorsi i 30 giorni il certificato **scade** e occorre presentare di nuovo la richiesta al medico curante.

SECONDO PASSO, PRESENTAZIONE DOMANDA ALL'INPS

Il passaggio successivo è la **presentazione della domanda di invalidità civile all'Inps**. Anche in questo caso la procedura avviene **esclusivamente per via telematica**, ma il cittadino ha a disposizione due alternative:

- 1. può presentare la richiesta in autonomia, dopo aver richiesto e ottenuto dall'Inps un proprio Pin personale. La richiesta del Pin si ottiene da <u>questa sezione</u> del sito dell'Inps. https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
- **2.** può farsi affiancare nella presentazione della domanda on line da enti come associazioni di categoria, patronati sindacali ITAL UIL, altre organizzazioni associative.

Il modello della domanda on line va compilato con i dati anagrafici e bisogna ricordarsi di inserire il numero identificativo presente sul certificato stampato dal medico. Quando il modulo on line è completo in tutte le sue parti il sistema consente di stamparlo e propone immediatamente una data per la convocazione a visita. Si può scegliere una data diversa da quella proposta, scegliendo tra le ulteriori date indicate dal sistema.

La prima visita deve essere fissata entro:

- 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per l'effettuazione delle visite ordinarie:
- 15 giorni dalla data di presentazione della domanda in caso di patologia oncologica ai sensi dell'art. 6 Legge 80/06 o per le patologia comprese nel decreto 2 agosto 2007.



La data definitiva viene comunicata anche con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

TERZO PASSO, LA VISITA MEDICA

Il giorno della visita l'utente si deve presentare ad una commissione medica dell'AsI di riferimento (integrata da un medico dell'Inps). Se il malato non può recarsi presso la sede e tale stato viene certificato dal medico, la visita può essere effettuata a domicilio o presso il luogo di domicilio della persona (es. casa di riposo). La commissione redige al termine della visita un verbale elettronico e, per conferirgli validità e concludere dunque la procedura, deve approvarlo all'unanimità.

Se il parere della commissione non è unanime l'Inps sospende momentaneamente la procedura e acquisisce la documentazione per farla esaminare dal Responsabile del proprio Centro Medico Legale. Il funzionario può dare validità al verbale entro 10 giorni, oppure procedere a una nuova visita nei successivi 20 giorni.

VERBALE

Il verbale, una volta validato, viene inviato dall'Inps all'interessato. Il certificato va conservato e presentato, ad esempio, in fase di iscrizione al servizio di collocamento mirato del Centro per l'Impiego, per accedere alle procedure dedicate ai disabili relative alle offerte di lavoro. In caso di esito negativo, la persona può fare ricorso all'Inps entro 180 giorni dalla notifica del verbale.

PERCENTUALI INVALIDITA' CIVILE

Quella che noi chiamiamo comunemente **invalidità civile** è una condizione prevista dal nostro ordinamento giuridico, correlata alla riduzione della capacità lavorativa di un individuo.

COME VIENE MISURATA L'INVALIDITA' CIVILE?

La valutazione dell'invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, con la consequente attribuzione di una percentuale.

L'art. 1, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull'importanza che riveste, in attività lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.

In altre parole, la riduzione della capacità lavorativa è il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d'invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua. Tale riduzione non comporta l'impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo.

Per compensare chi ha una **ridotta capacità lavorativa**, sono previste delle agevolazioni: in particolare, i benefici sono riconosciuti, in maniera differente, a partire dal 33,33% d'invalidità.

COME VIENE MISURATO L' HANDICAP?

L'invalidità non deve essere confusa con l'handicap: il riconoscimento dell'handicap, secondo la **Legge 104**, è una condizione giuridica differente ed aggiuntiva rispetto allo stato d'invalido civile, e dà diritto a benefici fiscali e agevolazioni lavorative diverse(come, ad esempio, i **permessi retribuiti**) Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata.

Il concetto di handicap - sempre come definito dalla Legge n. 104/92 - esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si



differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa. In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta.

La diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile e la situazione di handicap è importante dal momento che essa può determinare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92.

Infatti, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza il riconoscimento di un'invalidità civile. Per ottenere lo stato di handicap e dunque il riconoscimento della I. 104 è necessario presentare apposita domanda. A seguito di questa sarà sottoposto a visita medico collegiale dalla commissione AsI preposta all'accertamento. Commissione che redigerà un verbale ove risulterà riconosciuto, o meno, lo stato di handicap ex Legge 104/92.

VADEMECUM SULL' INVALIDITA' CIVILE

In questo breve vademecum, vediamo quali sono i **benefici per l'invalidità**, a seconda della riduzione della capacità lavorativa.

Invalidità superiore al 33,33%

Bisogna innanzitutto precisare che lo status d'**invalido civile** è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore ai 1/3, cioè al 33,33%.

Per la persona con invalidità superiore a tale soglia è previsto il diritto a protesi ed ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica.

La Commissione medica, inoltre, può, indipendentemente dalla percentuale d'invalidità, indicare sul verbale il diritto al Contrassegno per usufruire dei **parcheggi per disabili**.

Invalidità superiore al 45%

Chi possiede una percentuale d'invalidità sopra il 45% ha la possibilità di usufruire del **Collocamento Mirato[1]**. Per questi soggetti, nonché per i non vedenti ed i sordomuti, è infatti previsto l'accesso ai servizi di sostegno e di collocamento dedicati: per usufruirne, gli interessati devono recarsi presso il centro per l'impiego, presentando, oltre al verbale di invalidità, la Relazione Conclusiva rilasciata dalla preposta Commissione dell'Asl.

Ricordiamo che possono iscriversi al Collocamento Mirato, senza dover richiedere la relazione conclusiva Asl, anche gli invalidi del lavoro con percentuale oltre il 33%, gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

I lavoratori con invalidità civile superiore al 45% possono essere conteggiati dall'azienda nelle **quote di riserva** relative alla legge sul Collocamento obbligatorio, purchè assunti almeno con un contratto part-time del 50% più un'ora (ad esempio, considerando un orario ordinario di 40 ore settimanali, saranno sufficienti 21 ore la settimana).

Invalidità superiore al 51%

I lavoratori invalidi oltre il 51% potranno fruire di un **congedo per cure** relative all'infermità riconosciuta**[2]**, per un periodo non superiore a 30 giorni l'anno. I costi sono, però, a carico dell'azienda, diversamente da quanto accade per i permessi Legge 104, pertanto la possibilità di ottenere il permesso per invalidità va verificato all'interno del contratto collettivo di riferimento.



Invalidità superiore al 60%

A partire da questa percentuale, il dipendente ha la possibilità di essere computato nella **quota di riserva** dell'impresa nella quale è già assunto, a prescindere dall'orario del contratto. Il beneficio non è riconosciuto se l'inabilità è stata causata da un inadempimento del datore di lavoro.

Invalidità superiore al 66,66%

Per chi possiede un'**invalidità superiore ai 2/3**, è prevista l'**esenzione totale dal ticket** sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale. Godono inoltre di un'agevolazione per il pagamento dei medicinali prescritti con ricetta medica.

Se dipendenti pubblici, gli invalidi superiori ai due terzi hanno diritto di **scelta prioritaria** tra le sedi disponibili, come prescritto dalla Legge 104[3].

Invalidità superiore al 74%

Gli invalidi civili sopra il 74% hanno diritto a un **assegno di assistenza**, concesso dai 18 ai 65 anni, il cui importo è di 279 Euro mensili per il 2015, con un limite di reddito di € 4.805,19.

L'assegno d'invalidità civile non richiede, come l'assegno d'invalidità ordinaria (categoria IO) il pagamento di un minimo di contributi all'Inps; la prestazione è incompatibile con qualsiasi pensione diretta d'invalidità a carico dell'Ago (assicurazione generale obbligatoria), e con tutte le prestazioni pensionistiche d'invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, comprese le rendite Inail. L'interessato può comunque optare per il trattamento più favorevole.

Invalidità superiore al 75%

Per chi ha un'**invalidità sopra il 75**% sono previsti dei benefici pensionistici: nel dettaglio, per ogni anno lavorato sono accreditati 2 mesi di contributi in più, sino ad un massimo di 5 anni. L'agevolazione può essere riconosciuta dal 2002 in poi.

Invalidità superiore all'80%

Per coloro che hanno un'invalidità dell'80% e oltre, è previsto, grazie alla Deroga Amato[4], l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, con 55 anni e 3 mesi d'età, per le donne, e 60 anni e 3 mesi, per gli uomini (dal 2016 i requisiti saranno 55 anni e 7 mesi e 60 anni e 7 mesi). 100% d'invalidità

Chi è invalido al 100% può fruire dei seguenti benefici:

- esenzione dal ticket per le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e sui medicinali;
- pensione d'inabilità, concessa per chi ha un reddito sino a 16.532,10 Euro, ed è compatibile, sino al limite di reddito, con l'assegno ordinario d'invalidità o la pensione d'invalidità mensile.

Assegno d'accompagnamento

Si ha diritto all'**indennità di accompagnamento**, pari a circa 500 Euro mensili (l'importo adeguato annualmente). L'assegno è riconosciuto, indipendentemente al reddito, a chi ha difficoltà a compiere gli atti quotidiani della vita o a chi non può deambulare senza l'aiuto di un'altra persona.

[1] Legge 68/1999. [2]D.lgs. 119/2010. [3] Art.21, L.104/1992. [4] D.lgs 503/1992.

